

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1244 DEL 01/07/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f.

dr. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 548-BIS E 548-TER DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 DI UN MEDICO ISCRITTO ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
f.to dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" riferisce che:

- con deliberazione n. 221 dell'11 febbraio 2022 è stato dato atto dell'esito del concorso pubblico espletato per il tramite dell'Azienda Zero per la copertura di posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale, la cui graduatoria è stata approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 50 del 31 gennaio 2022;
- con la suddetta deliberazione si è pertanto provveduto all'assunzione del vincitore del concorso nonché allo scorrimento della graduatoria mediante assunzione dei primi tre candidati collocati nella graduatoria dei medici iscritti alla scuola di specializzazione formata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 a fronte della disponibilità di quattro posti a tempo indeterminato a integrazione dell'organico medico della nuova unità operativa complessa di chirurgia senologica (si vedano le quattro autorizzazioni *extra turn over* rilasciate con note dell'Area Sanità e Sociale n. 105540 del 5 marzo 2021 e n. 559906 del 30 novembre 2021);
- quanto al fabbisogno di medici dipendenti a tempo indeterminato nella disciplina di chirurgia generale, vanno richiamate le recenti dimissioni dal servizio in periodo di prova di un medico in servizio presso l'unità operativa di chirurgia generale del Presidio ospedaliero di Santorso (F. C. – matricola n. 16972 – cessato il 4 maggio 2022, autorizzato con la programmazione del secondo trimestre 2022 riscontrata con nota dell'Area Sanità e Sociale n. 268744 del 14 giugno 2022);
- il Direttore sanitario ha indicato di procedere allo scorrimento della graduatoria di concorso pubblico a garanzia del suddetto *turn over*, procedendo all'assunzione della dr.ssa Carlotta GIUNTA utilmente collocata al quarto posto della graduatoria riservata ai medici che risultavano ancora iscritti alla scuola di specializzazione all'atto della presentazione della domanda di concorso;
- la dr.ssa Carlotta GIUNTA ha confermato per le vie brevi la propria disponibilità all'assunzione precisando che acquisirà il titolo di specialità nella sessione di dicembre 2022 presso la scuola dell'Università di Trieste;
- in merito all'assunzione dei medici collocati nelle apposite graduatorie riservate ai candidati iscritti all'ultimo ovvero penultimo anno delle scuole di specializzazione, vanno richiamate le specifiche disposizioni previste dall'articolo 1, commi 548, 548-bis e 548-ter della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- in particolare, i richiamati commi 548-bis e 548-ter dispongono che in caso di insufficienza di medici specialisti, anche collocati nelle altre graduatorie regionali, si può procedere all'assunzione dei medici iscritti alla scuola di specializzazione anche prima del conseguimento del titolo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato destinato a consolidarsi a tempo indeterminato con l'acquisizione della specializzazione, a fronte di appositi accordi stipulati tra la Regione e gli atenei interessati;
- si dà atto che alla data di adozione del presente provvedimento risulta accertata la ricorrenza dei seguenti presupposti previsti dai richiamati commi 548-bis e 548-ter:
  - ai sensi del comma 548-ter della richiamata legge n. 145/2018, è stata verificata l'indisponibilità di medici specialisti collocati nelle graduatorie anche a eventuale disposizione delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale (cfr. le richieste di autorizzazione all'utilizzo delle eventuali graduatorie a disposizione, trasmesse con note in data 14 aprile 2022, n. 34499, n. 34504 e n. 34509);

- per quanto riguarda i medici iscritti alle scuole di specializzazione delle Università di Padova e di Verona, vanno richiamati gli specifici accordi di cui alla delibera della giunta regionale per il Veneto n. 1890 del 17 dicembre 2019 di approvazione dello schema di accordo tra la Regione del Veneto e le suddette Università, disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni intervenute (cfr. la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 4432 di prot. del 7 gennaio 2020);
  - risultano inoltre già approvati dalla Regione del Veneto gli accordi per l'assunzione dei medici specialisti iscritti alle scuole di specializzazione delle università di Milano Bicocca (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 148 del 9 febbraio 2021), di Ferrara (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 927 del 5 luglio 2021), di Brescia (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1670 del 29 novembre 2021), di Catanzaro (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 1672 del 29 novembre 2021), di Genova (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 191 del 28 febbraio 2022) e di Trieste (deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 590 del 20 maggio 2022);
  - si precisa che gli accordi stipulati tra la Regione del Veneto e l'Università di Trieste riguardano tuttavia i soli medici iscritti alle scuole di specializzazione in chirurgia generale, neurologia, ortopedia e traumatologia per assunzioni da perfezionare presso l'Azienda U.L.S.S. n. 4 "Veneto orientale" le cui unità operative sono accreditate alla rete formativa dell'Università di Trieste;
  - con nota n. 405008 di prot. del 15 settembre 2021 l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha inoltre invitato le Aziende U.L.S.S. che si trovano nella necessità di assumere medici iscritti alle scuole di specializzazione di altre università a inoltrare apposita richiesta per l'avvio delle previste procedure di conclusione dei necessari accordi;
- quanto alle ulteriori condizioni previste al fine di procedere all'assunzione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione, si evidenzia che risultano regolarmente adottati i previsti strumenti di programmazione del fabbisogno di personale (cfr. il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022);
  - i medici specializzandi assunti ai sensi del comma 548-*bis*, della legge n. 145/2018 sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale; essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato; gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale;
  - la stipula del contratto di lavoro *de quo* è subordinata all'acquisizione delle indicazioni del consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia del medico specializzando e delle prescrizioni relative al completamento della formazione specialistica nonché alla previa stipula di appositi accordi tra la Regione del Veneto e l'Università di Trieste;
  - la durata del contratto di lavoro a tempo determinato previsto dal comma 548-*bis* è commisurata alla durata residua del corso di specializzazione;
  - a decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, il medico specializzando è inquadrato a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, mediante stipulazione del relativo contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  - per il buon fine dell'assunzione a tempo determinato ai sensi del comma 548-*bis* della legge n. 145/2018 va peraltro accertata, per ciascun medico specializzando interessato e in ragione dei tempi necessari (che possono variare anche in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti di competenza degli altri Enti competenti: Regione e università), l'effettiva permanenza delle attuali condizioni che consentono la stipula del contratto fino al momento finale del relativo procedimento; il comma 548-*ter* della legge n. 145/2018 già richiamato, prevede infatti che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 548-*bis* è subordinata alla verifica da parte

dell'Azienda (all'atto della stipulazione del contratto) dell'indisponibilità di medici specialisti collocati anche in altre graduatorie regionali; ne consegue che:

- sono attualmente presenti i requisiti che consentono di avviare le procedure di assunzione dei medici iscritti alle scuole di specializzazione collocati nella graduatoria di concorso *de qua* (in quanto risulta verificata l'attuale indisponibilità di medici specialisti);
- laddove le procedure di assunzione degli specializzandi si dovessero tuttavia prolungare (in ragione dei tempi richiesti dall'acquisizione delle necessarie indicazioni delle università, che presuppongono a loro volta l'esistenza degli accordi tra università e Regione del Veneto ovvero in ragione dell'eventuale rinvio della disponibilità all'assunzione da parte del candidato) e che nelle more l'Azienda acquisisca la disponibilità all'assunzione da parte di medici specialisti che esauriscano la disponibilità dei posti vacanti nell'organico, l'assunzione del medico specializzando non potrà essere perfezionata.

Visti:

- l'articolo 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., rubricato "Reclutamento del personale";
- l'articolo 1, commi 547, 548, 548-bis e 548-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con le modificazioni successivamente intervenute;
- la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 4423 di prot. del 7 gennaio 2020, recante disposizioni in materia di assunzione a tempo determinato di medici in formazione specialistica ex L. 145/2018;
- la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 405008 di prot. del 15 settembre 2021 con la quale le Aziende U.L.S.S. che si trovano nella necessità di assumere medici iscritti alle scuole di specializzazione di altre università sono state invitate a inoltrare apposita richiesta per l'avvio delle previste procedure di conclusione dei necessari accordi;
- gli articoli 11 e 12 del C.C.N.L. area sanità sottoscritto il 19.12.2019 in tema di contratto individuale di lavoro e disciplina del periodo di prova;
- gli articoli 108 e 109 del medesimo C.C.N.L. di disciplina del contratto a tempo determinato;
- l'articolo 112 del medesimo C.C.N.L. disciplinante il trattamento economico dei dirigenti a impegno orario ridotto, richiamato dalla nota dell'Area Sanità e Sociale n. 4423 del 7 gennaio 2020;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 417 del 12 aprile 2022 che detta disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022;
- il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 adottato con deliberazione n. 220 dell'11 febbraio 2022.

Tutto ciò premesso, nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane", in qualità di dirigente responsabile del procedimento, propone di provvedere all'assunzione della dr.ssa Carlotta GIUNTA, utilmente collocata nella graduatoria del concorso pubblico per dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale approvata con deliberazione del Direttore generale dell'Azienda Zero n. 50 del 31 gennaio 2022.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Visto l'art. 32 della L.R. 9.9.1999 n. 46, recante disposizioni sul controllo degli atti delle Aziende Sanitarie;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di avviare le procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 548-*bis*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le ragioni in premessa indicate, della dr.ssa Carlotta GIUNTA in qualità di medico con qualifica dirigenziale iscritta alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, a garanzia della copertura del posto in premessa indicato;
2. di dare atto che la suddetta assunzione sarà disciplinata dal contratto individuale di lavoro a tempo determinato con impegno di presenza ridotto, previsto dall'art. 11 nonché dagli articoli 108 e 109 del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 19.12.2021 ;
3. di precisare che:
  - l'assunzione dei medici che risultano ancora iscritti alla scuola di specializzazione avviene mediante contratto di lavoro a tempo determinato a decorrere dalla data che sarà indicata nel contratto individuale di lavoro e fino alla conclusione del percorso di formazione specialistica;
  - i dipendenti restano iscritti alla scuola di specializzazione; l'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro; il medico specializzando assunto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica;
  - ai fini dell'applicazione degli istituti contrattuali (come per il computo delle ferie o del preavviso in caso di recesso del dipendente), la durata del contratto di lavoro a tempo determinato è fissata in dodici mesi dalla data di immissione in servizio, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata del contratto (ovvero di proroga del termine del contratto) in considerazione dell'effettiva data di acquisizione del titolo di specialità;
  - la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 548-*bis* della legge n. 145/2018 è subordinata all'acquisizione delle indicazioni del consiglio della scuola di specializzazione in merito agli ambiti di autonomia del medico specializzando e delle prescrizioni relative al completamento della formazione specialistica, previa la stipula degli appositi accordi tra l'università interessata e la Regione del Veneto;
  - a decorrere dalla data di acquisizione della specializzazione, i medici sono inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria in qualità di dirigenti medici nella disciplina prevista dal bando di concorso, mediante stipula di nuovo contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con impegno di presenza a tempo pieno;
4. di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del provvedimento, preventivata in circa 62.500,00 euro annui per il contratto di lavoro a tempo determinato e a tempo ridotto, sarà imputata nei corrispondenti conti del costo del personale del bilancio economico preventivo degli esercizi di competenza; la spesa stimata a carico del bilancio dell'anno in corso è di circa 26.000,00 euro;
5. di delegare l'Unità operativa complessa Gestione risorse umane, all'esecuzione del presente provvedimento e alle conseguenti comunicazioni alla Regione del Veneto e all'Università di Trieste per i provvedimenti di competenza;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 43 del 27.1.2010.